

N. registrazione/dossier: concessione n.
Berna, giugno 2012

Allegato V

Periodo di transizione per i lavori di conversione della rete

Concessionario

Esempio SA

1 Periodo di transizione per i lavori di conversione della rete

La proposta comune per i lavori di conversione della rete alle bande di frequenza 900 / 1800 MHz o 2.1 GHz deve tener conto dei seguenti aspetti:


- I lavori di conversione possono suddividersi in una o molteplici fasi di riorganizzazione (refarming), ma devono tuttavia essere diretti a un adeguamento quanto più rapido possibile.
- I diritti di utilizzo delle frequenze della banda 900 / 1800, recentemente acquisiti, devono essere attribuiti al concessionario, a titolo illimitato e in tutta la Svizzera, entro il 1° gennaio 2015. Fanno eccezione le regioni di Basilea e Ginevra, che prevedono come termine di scadenza il 1° gennaio 2016.
- I diritti di utilizzo delle frequenze della banda 2.1 GHz, recentemente acquisiti, devono essere attribuiti ai concessionari a titolo illimitato entro il 1° gennaio 2017.


L'UFCOM esamina la proposta comune ed emette una raccomandazione all'attenzione della Com-Com. Se l'UFCOM propone alla ComCom di cambiare la modalità di procedere, il medesimo ascolta preliminarmente le parti.

Se i concessionari non riescono ad accordarsi su una proposta comune, questi ultimi sottopongono all'UFCOM la propria proposta di conversione entro il suddetto termine. L'UFCOM prende in esame le proposte pervenute, ascolta i concessionari ed emette una raccomandazione all'attenzione della ComCom. Il piano di conversione approvato dalla ComCom ha carattere vincolante per i concessionari. L'UFCOM sovrintende alla sua attuazione e, se necessario, propone alla ComCom eventuali misure.

Regioni di Basilea e Ginevra

La cartina di cui sotto delimita la regione di Basilea (linee blu e rosse).





La cartina di cui sopra delimita la regione di Ginevra (linee blu e rosse).

Nel corso della suddetta fase di transizione, i concessionari interessati possono accordarsi sull'utilizzo delle frequenze preferenziali, sull'intensità massima del campo di interferenza e sulla distanza di disturbo nelle regioni di Basilea e Ginevra, a condizione che tutti questi aspetti rispettino le norme previste sui confini nazionali. In mancanza di un accordo o in caso di interferenze, il principio di frequenze non preferenziali si applica nelle zone di confine, come riportato qui di seguito:

Banda 900MHz

L'intensità di campo di una frequenza portante emessa da una stazione di base a un'altezza di tre metri dal suolo nella zona di confine non può superare il valore di 19 dB μ V/m per 200 kHz.

Banda 1800MHz

L'intensità del campo di una frequenza portante emessa da una stazione di base a un'altezza di tre metri dal suolo nella zona di confine non può superare il valore di 25 dB μ V/m per 200 kHz.

Obbligo di stendere un rapporto sui lavori di conversione delle frequenze

Affinché l'UFCOM possa seguire l'avanzamento dei lavori di ampliamento della rete, i gestori sono tenuti ad informarlo regolarmente sullo stato attuale, ogni tre mesi a decorrere dal 31 marzo 2014. L'obbligo di informare si estingue una volta fornita all'UFCOM la prova dell'effettiva conclusione dei lavori.